



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEOPOLDO PIRELLI"

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del MERITO

Ambito 5 – Municipio VII - Roma

Via Rocca di Papa, 113 - 00179 Roma
tel. 06-121122305 - fax. 06-96049553

Via Assisi, 44/46 - 00181 Roma
tel. 06-121122185 - fax. 06-7821510



REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE

Approvato con delibera n. 3 dal Collegio Docenti (06/04/2022)

**Revisione con delibera n. 4 dal Collegio Docenti (11/12/2025) - delibera
n. 152/9 dal Consiglio d'Istituto (16/12/2025)**

AII.1 GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTO E GIUDIZIO

AII.2 GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

AII.3 GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI EDUCAZIONCIVICA

AII.4 CERTIFICAZIONE DI BASE ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

INDICE

1. Premessa
2. Il processo di valutazione
3. Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente e griglia di corrispondenza tra voto e giudizio. (All.1 Griglia)
4. Valutazione del comportamento (All.2 Griglia)
5. Valutazione dell'insegnamento dell'educazione civica (All.3 Griglia)
6. Valutazione dei percorsi per le competenze trasversali-PCTO
7. Certificazione di base e assolvimento dell'obbligo scolastico (All.4 Griglia)
8. Sistema del credito scolastico
9. Criteri per lo svolgimento degli scrutini e ammissione alla classe successiva
10. Validità dell'anno scolastico
11. Valutazione delle prove negli Esami di Stato
12. Griglie di valutazione dei Dipartimenti – (Schede di valutazione verifiche)

1. PREMESSA

La valutazione degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado è disciplinata dalla Legge 107/2015 e dal successivo DLgs 62/2017 che ha parzialmente modificato ed abrogato la precedente normativa, in particolare il DPR 122/2009. Ed in ultimo dalla Legge 150/2024 che i due DPR 134/2025 e 135/2025 rendono pienamente vigente a partire dal 1° ottobre 2025.

I criteri di valutazione nella scuola secondaria di secondo grado si riferiscono all'apprendimento disciplinare e alle competenze trasversali, acquisite dagli studenti e dalle studentesse nonché al loro comportamento. Essa ha per oggetto il processo formativo e i risultati dell'apprendimento. I docenti procedono alle verifiche intermedie, periodiche e finali di tale processo definendo modalità, numero, tipologia di tali verifiche e strumenti da utilizzare in conformità ai Dipartimenti disciplinari e coerentemente alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida specifiche per i diversi livelli.

Ne consegue che le valutazioni di tali verifiche devono essere esse stesse coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali che definiscono il relativo curriculum, nonché con i piani di studio personalizzati. Il Collegio Docenti definisce nel PTOF anche le modalità e i criteri per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo. La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in base a quanto stabilito nello "Statuto delle studentesse e degli studenti", dal "Patto educativo di corresponsabilità", firmato dagli studenti e dalle famiglie al momento dell'iscrizione e dal Regolamento di Istituto.

Il DLGS 62/2017 (art.1 comma 1) sottolinea come *“la valutazione ha per oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al loro successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze”*. La valutazione tiene quindi conto del processo di apprendimento, del comportamento e dell'esito scolastico; ha un ruolo di valorizzazione del percorso educativo-didattico, oltre che di indicazione delle procedure di approfondimento, consolidamento oppure recupero, sempre nell'ottica della personalizzazione e della responsabilizzazione dell'alunno.

Il DPR 249/1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria" e sue successive modifiche, prevede (art. 2 comma 4), tra i diritti dello studente, quello ad *“una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”*.

Alla luce di queste indicazioni, ma soprattutto per assicurare "omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della "libertà di insegnamento" l'Istituto ha predisposto il seguente Regolamento sulla valutazione.

2. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

Le attività, i tempi, i modi e gli strumenti della valutazione vengono programmati dai docenti, dai Dipartimenti, dai Consigli di classe e dal Collegio dei Docenti. Si rammenta inoltre che compete ai Dipartimenti Disciplinari, in qualità di organi collegiali e articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti:

- la revisione dei criteri e delle griglie di valutazione distinte per biennio e triennio,
- la definizione di azioni di integrazione e definizione di massima delle programmazioni circa gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze,
- la definizione dei contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali e le Linee Guida,
- l'individuazione delle linee comuni dei piani di lavoro individuali.

Pertanto i Dipartimenti disciplinari stabiliscono le linee generali della programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura della propria programmazione individuale in cui confluiranno anche i criteri e le griglie di valutazione approvate dal Collegio Docenti in sede di delibera del PTOF.

Lo studente, in quanto soggetto attivo del processo di insegnamento-apprendimento, deve essere messo in condizione di conoscere:

- le finalità e gli obiettivi disciplinari e trasversali;
- il percorso didattico;
- i risultati ottenuti;
- i criteri di valutazione;
- un eventuale percorso di recupero delle proprie lacune.

Ciascun docente indica nella programmazione, redatta all'inizio di ogni anno scolastico, la tipologia degli strumenti che intende utilizzare per verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dallo studente durante il percorso didattico in linea con quanto deciso in sede dipartimentale.

Possono essere previsti, in relazione alle scelte compiute da ciascun docente e da ciascun Consiglio di Classe, diversi tipi di prove adatte ad accertare particolari peculiarità degli apprendimenti.

Sulla base di un numero congruo di prove, ciascun docente propone quindi al Consiglio di classe una valutazione periodica disciplinare.

Il Consiglio di Classe esprime la valutazione finale globale collegialmente, tenendo conto delle proposte di ciascun membro del Consiglio e valutando l'apprendimento della studentessa e dello studente in relazione anche alla complessità e unicità della sua storia personale.

“La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, è espressa in decimi. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione”. (DPR.135/2025).

Bisogni Educativi Speciali (BES)

In ogni classe ci sono studentesse e studenti che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.

L'area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali. Vi sono comprese tre grandi sottocategorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, cultural

La valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione con disabilità

Tutti gli insegnanti titolari della classe dell'alunno con disabilità sono corresponsabili dell'attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell'azione didattica ed educativa.

“L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.”

(Lg. 104/92 art.12).

Il DPR 135/2025 sostituisce l'art.9 del D.P.R. 122/2009 con

*“Art. 9 (Valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità). La valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti è riferita, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 7 del presente decreto, al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del **piano educativo individualizzato** previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.”*

La valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità è espressa con voto in decimi. La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore delle studentesse e degli studenti con disabilità. Si rammenta, inoltre, che la valutazione dovrà essere riferita ai processi e non solo alla prestazione. (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità - agosto 2009)

- La valutazione deve essere svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI e condivisa da tutti i docenti del Cdc;
- La valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi. (DPR. 122-Regolamento 2009 ART 9),
- La valutazione deve essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.
- La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità.
- Le verifiche possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per la classe, sulla base di quanto declinato nel PEI;
- Un PEI semplificato/facilitato dà diritto al conseguimento del titolo di studio con valore legale;
- Un PEI differenziato dà diritto alla sola attestazione delle competenze.

Valutazione delle studentesse e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

“ Per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per la valutazione degli studenti con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.” (DPR 135/2025 a modifica dell'art.10 del DPR 122/2009).

La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l'impegno dell'allievo e le conoscenze realmente acquisite. (Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento. Allegate al Decreto ministeriale 12 luglio 2011).

Per tali alunni è necessario che:

- le verifiche siano coerenti con quanto stabilito nel PDP (tempi più lunghi, verifiche graduate, uso di strumenti compensativi, svolgimento di un numero minore di esercizi ecc.)
- la valutazione sia svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP prestando attenzione alla padronanza

dei contenuti prescindendo dagli errori connessi al disturbo;

- per favorire l'apprendimento delle lingue straniere si utilizzi la massima flessibilità didattica, privilegiando l'espressione orale e non escludendo, se necessari, strumenti compensativi e misure dispensative, secondo quanto dettato dalla norma vigente.

Esame di Stato

Nell'esame dei candidati con DSA la commissione terrà in debita considerazione le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e elaborati dal Cdc. A tal proposito si suggerisce che il Cdc predisponga un dossier a parte relativo al percorso scolastico degli alunni DSA, contenente diagnosi, profilo di funzionamento, PDP, forme di verifica valutazione e comunque, tutti quei documenti che possono essere utili alla commissione affinché valuti con completezza ed imparzialità l'apprendimento dello studente con DSA. Il documento deve essere consegnato al Presidente della Commissione d'Esame e alla Commissione stessa all'atto dell'insediamento.

Sulla base degli elementi forniti dal Cdc, le Commissioni predispongono le modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, adeguate al PDP seguito dallo studente nel corso dell'anno scolastico. In particolare, gli studenti:

- possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel PDP già utilizzati per le verifiche in corso d'anno o comunque ritenuti idonei per il positivo svolgimento dell'esame (art.5 del DM 5669/2011);
- accedono alla decodifica delle consegne delle prove scritte attraverso tre modalità, l'una alternativa all'altra:
 - testi trasformati in formato Mp3 audio
 - lettore umano
 - trascrizione del testo su supporto informatico da parte della Commissione e suo utilizzo attraverso un software di sintesi vocale
- hanno diritto a tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. In generale, i tempi aggiuntivi sono quantificabili nel 30% in più del tempo previsto per il gruppo classe; con particolare attenzione ai tempi necessari all'accertamento delle competenze afferenti alla lingua straniera
- hanno diritto all'adozione di criteri valutativi più attenti al contenuto che alla forma;
- nel caso in cui ci sia dispensa dalla/e lingua/e straniera/e scritta/e è possibile sostituire la prova scritta con una prova orale la cui modalità e i contenuti saranno definiti dalla Commissione d'Esame. La prova orale dovrà essere sostenuta o il giorno stesso, in contemporanea o in differita, oppure in giorno successivo, comunque prima della pubblicazione degli esiti delle prove scritte.
- Nel caso in cui vi sia esonero dalla lingua straniera (art.6 c. 6 del DM 12 luglio 2011) è prevista solo l'attestazione delle competenze (art.13 DPR 323/1998). Tutto ciò comparirà nell'attestato rilasciato allo studente o nei tabelloni affissi all'albo.

Per quanto riguarda il recupero dei debiti scolastici è necessario calendarizzare con congruo anticipo le prove scritte e orali. Per le prove scritte e orali vale quanto affermato per le verifiche proposte nel corso dell'anno scolastico: lo studente potrà usare le stesse dispense e le medesime compensazioni previste nel PDP.

Studentesse e studenti con altre situazioni BES

La valutazione che vivono altre situazioni di BES richiede di porre al centro alcuni principi guida:

- è necessario distinguere monitoraggio, controllo, verifica e valutazione degli apprendimenti;
- è indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche e soprattutto formativa;
- la valutazione deve essere globale e multifattoriale

La valutazione deve inoltre tener conto:

- della situazione di partenza;

- dei risultati raggiunti dallo studente nel suo percorso di apprendimento;
- dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata;
- delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento;
- il Collegio docenti stabilisce i livelli essenziali di competenza disciplinare al fine di valutare la congruenza con il percorso della classe e la possibilità di passaggio per l'alunno alla classe successiva;
- in sede d'esame per questi alunni non sono attualmente previste modalità differenziate di verifica degli apprendimenti.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

È necessario premettere che nell'oggettiva impossibilità di realizzare una modalità univoca di valutazione che tenga in considerazione la tipologia e il grado di disabilità dei singoli allievi, si può proporre una griglia di valutazione per obiettivi differenziati, dichiarati nelle programmazioni per disciplina allegati al Pei.

3. QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE E GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTO E GIUDIZIO.

“Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006”

«... Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni:

- **Conoscenze:** indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
- **Abilità:** indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).
- **Competenze:** indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia».

È importante che **le studentesse e gli studenti** vengano valutati in maniera uniforme e possa rendersi conto chiaramente del significato della valutazione espressa con il voto numerico. Quindi per assicurare omogeneità, equità e trasparenza al processo valutativo, nel rispetto del principio della libertà d'insegnamento, è necessario predisporre tabella di corrispondenza tra voto e giudizio. (**ALL.1 Griglia**)

4. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il **DPR n. 135/2025** ridefinisce integralmente **la disciplina della valutazione del comportamento** nella scuola secondaria di secondo grado di cui al DPR n. 122/2009, introducendo elementi di maggior rigore con le seguenti modifiche:

1. per l'ammissione alla classe successiva, **il voto di comportamento deve essere superiore a sei decimi**, non più semplicemente "non inferiore";
2. per gli studenti che conseguono un voto di comportamento **pari a sei decimi nella valutazione finale**, il consiglio di classe **sospende il giudizio di ammissione alla classe successiva** e assegna la predisposizione di **un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale**. L'elaborato deve

- sviluppare tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto attribuito ed è discusso in sede di accertamento del recupero delle carenze formative: la sua mancata presentazione o l'esito negativo comporta la non ammissione;
3. la valutazione del comportamento **inferiore a sei decimi nella valutazione periodica** prevede il coinvolgimento dello studente in **attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale**, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei propri comportamenti;
 4. come già previsto nel precedente disposto del DPR n. 122/2009, **la valutazione del comportamento inferiore a sei decimi in sede di valutazione finale determina la non ammissione alla classe successiva**;
 5. l'attribuzione del voto di comportamento insufficiente può avvenire solo in presenza di sanzioni disciplinari erogate per reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, comportamenti che arrechino pericolo per l'incolumità altrui, mancanze disciplinari gravi o reiterate, atti violenti verso il personale scolastico e gli studenti;
 6. il consiglio di classe, nel determinare il voto di comportamento nello scrutinio finale, dovrà considerare l'intero anno scolastico, tenendo conto in particolar modo della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione.
 7. Il DPR 135, inoltre:
 1. ribadisce la valutazione in decimi per tutte le discipline del secondo ciclo;
 2. affida la valutazione delle attività di FSL (ex. PCTO) al consiglio di classe secondo i criteri deliberati dal collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF.

La valutazione del comportamento, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa.

La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.

La proposta di voto per ciascuno studente è presentata in sede di scrutinio intermedio e finale da parte del coordinatore di classe.

Il voto proposto dal coordinatore è sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di classe in sede di scrutinio. (**ALL.2 Griglia**)

5. VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curriculum verticale di Educazione Civica, elaborato ai sensi di quanto previsto dalla L. 92/2019 e s.m.i. e dalle nuove Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica, contenute nel D.M. n. 183 del 7 settembre 2024, offre ad ogni studente e studentessa un percorso formativo organico e completo, capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l'apprendimento di ciascuno. Il Percorso di Educazione Civica pone al centro dei propri contenuti l'identità della persona, la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale. L'articolo 1 della Legge, nell'enunciare i principi, sancisce, innanzitutto, che *l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale, economica e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute, al benessere della persona, al risparmio e all'investimento, all'educazione finanziaria e assicurativa e alla pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro, alle nuove forme di economia e finanza sostenibile e alla cultura d'impresa*. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunna e alunno. Accanto al principio della trasversalità, le nuove linee guida richiamano il principio dell'apprendimento

esperienziale, con l'obiettivo di valorizzare attività di carattere laboratoriale, casi di studio, esperienze di cittadinanza attiva in ambito extra-scolastico.

“L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122”.

Il comma 3 della L. 150/2024 integra l'articolo 3, comma 2, della L. 92/2019, che disciplina l'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Con l'integrazione prevista dalla disposizione in esame, oltre alle tematiche già indicate nelle lettere del comma 1 del medesimo articolo, vengono promosse anche l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e *solidale* (quest'ultima espressione viene introdotta dalla nuova disposizione), nonché l'educazione finanziaria.

La valutazione dell'insegnamento di Educazione Civica viene proposta con voto in decimi dal docente Coordinatore in sede di scrutinio, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica.

La valutazione deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento, le competenze, abilità e conoscenze indicate nel curriculum dell'educazione civica e affrontate durante l'attività didattica. La valutazione finale non può dunque nascere dalla mera media aritmetica dei voti proposti nei singoli assi culturali, limitandosi a verificare la conoscenza teorica, ma deve prendere in considerazione l'intero processo formativo e i risultati di apprendimento, deve saper documentare lo sviluppo dell'identità personale e promuovere la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Il voto di educazione civica concorre all'ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.

Gli indicatori della griglia di valutazione si declinano tenendo conto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze. (ALL. 3 Griglia)

6. LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FSL (ex PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO-PCTO)

*“I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, commi da 784 a 787, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche, sono **parte integrante dei percorsi formativi personalizzati**. La valutazione degli esiti delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento è effettuata dal consiglio di classe, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.” (DPR.135/2025)*

La valutazione delle attività di FSL riguarda gli apprendimenti acquisiti in contesti diversi (scuola/lavoro) con un modello diverso da quello tradizionale legato alla singola disciplina ed è basata sul riconoscimento del risultato multifattoriale di una parte del percorso di apprendimento, che si realizza in modo non formale nell'ambito delle attività didattiche, e del suo valore in termini di competenze e di potenzialità per il successo formativo dello studente.

L'attività di FSL va valutata come esperienza, come parte del curriculum, come acquisizione di competenze utili al proseguimento degli studi o spendibili nel mondo del lavoro.

La valutazione di tali attività è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi.

In questa valutazione lo studente ha un ruolo attivo, essendo coinvolto nella scelta dei percorsi più adatti alla sua crescita e nella valutazione dell'efficacia e della coerenza degli stessi con il proprio percorso di apprendimento (autovalutazione).

Gli studenti, al termine di ciascun percorso, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali (Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza). Il tutor scolastico mette a disposizione del Consiglio di classe tutte le informazioni, la certificazione delle competenze acquisite dall'Ente esterno e gli elementi utili alle valutazioni finali e all'espletamento del colloquio di esame. La valutazione degli esiti delle attività di FSL riguarda:

- a. la ricaduta sugli apprendimenti disciplinari;
- b. la ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente durante l'attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno;
- c. l'attribuzione dei crediti, in considerazione delle competenze acquisite relativamente all'indirizzo di studi frequentato.

La valutazione deve verificare la qualità del processo e del risultato nel suo complesso, **attribuendo valore anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente, dal momento che l'esperienza nei contesti operativi, sviluppa competenze trasversali legate agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona.**

La valutazione degli apprendimenti nelle attività di FSL viene effettuata dal Consiglio di classe nello scrutinio finale di ciascun anno scolastico del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi, sulla base della valutazione in itinere, svolta dal tutor esterno e confluita nella certificazione delle competenze, nonché della relazione del tutor interno e di tutti gli elementi utili da esso forniti. Le procedure di verifica e i criteri sulla base dei quali viene effettuata la valutazione del tutor esterno sono esplicitati nelle schede progettuali dei percorsi. I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione delle competenze attraverso la quale il tutor formativo esterno, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «... fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi».

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di FSL e alla definizione della loro ricaduta sulle discipline specifiche coinvolte nei progetti e/o sul voto di comportamento.

Nell'ultimo anno la valutazione delle attività di FSL tiene conto del percorso compiuto e dei risultati nei tre anni, valutando se lo studente:

- d. ha acquisito nuove competenze, nuove conoscenze, nuove abilità, nuovi linguaggi;
- e. ha accresciuto la motivazione ad apprendere;
- f. ha sviluppato una maggiore consapevolezza del proprio progetto futuro di realizzazione professionale.

Detta valutazione per gli studenti del quinto anno ha ricaduta sul comportamento e sull'attribuzione del credito scolastico.

La frequenza di corsi "certificati" nell'ambito dei percorsi FSL (es. certificazioni linguistiche, eccl, autocad, ecc...) viene valutata con l'attribuzione di crediti scolastici.

7. CERTIFICAZIONE DI BASE E ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

"L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226" (DPR 135/2025)

L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18mo anno di età. L'adempimento dell'obbligo scolastico è disciplinato dalle seguenti leggi:

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età."
- Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: "L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all'art. 1 dispone che "nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni."

Diverso è l'obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all'obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all'età di 18 anni.

La normativa (Legge 139/2007 - DPR 122/2009 - D. M. 9/2010) prevede che gli studenti al termine del primo biennio possano far richiesta della certificazione delle competenze acquisite che la scuola è tenuta a fornire.

La certificazione è uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel loro percorso di apprendimento sino al conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di una qualifica professionale di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Il modello di certificato è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria superiore e dei primi due anni dei percorsi di qualifica professionale con riferimento agli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione entro il quadro di riferimento rappresentato dalle competenze chiave di cittadinanza in linea con le indicazioni dell'Unione Europea e del Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche.

I Consigli di classe, al termine dello scrutinio finale delle seconde classi di tutti gli indirizzi, compileranno il modello di certificazione descrivendo compiutamente l'avvenuta acquisizione delle competenze di base. La scheda viene conservata agli atti dell'istituzione scolastica. Nel caso in cui il livello di base non sia raggiunto è riportata, per ciascun asse culturale, la dicitura "livello base non raggiunto" e la motivazione sarà riportata nel verbale del consiglio di classe. (**All.4 griglia**)

8. SISTEMA DEL CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico viene attribuito nel triennio e concorre a determinare la votazione complessiva dell'Esame di Stato.

L'attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, sulla base delle indicazioni normative e dei criteri generali adottati dal Collegio dei docenti.

Il credito scolastico:

- è attribuito in base alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale;
- è individuato attraverso criteri per l'attribuzione all'interno delle fasce di credito indicate ^[L]_[SEP] nella **Tabella ministeriale (Allegato A al d. lgs. 62/2017)**;
- va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, ^[L]_[SEP] l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali esperienze formative non gestite dalla Scuola in coerenza con l'indirizzo di studi.

Il punteggio massimo conseguibile come credito scolastico per i tre anni di corso è di 40 punti (D.lgs. 62/2017).

Come indicato nel D.Lgs 62/2017, art. 5 commi 1 e 2, in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nel quinto anno fino ad un

massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno. La seguente tabella stabilisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti (M) dagli studenti negli scrutini finali di ciascun anno scolastico e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Tabella ministeriale dei crediti scolastici riferita al D.lgs.62/2017 (Allegato A)

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
$M < 6$	–	–	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Tale tabella si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare ed il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione, del curriculum e dei risultati delle prove preliminari.

Il Collegio dei Docenti ha deliberato i criteri per l'attribuzione del credito scolastico all'interno della fascia di credito spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale:

a. si attribuisce in ogni caso il punteggio più basso della fascia di credito in presenza di voto di comportamento inferiore a 9 (in base all'art. 15 c 2-bis D. lgs. 62/2017, come modificato dalla **L. 150/2024**);

b. in caso di media dei voti assegnati superiore o uguale alla metà della banda di oscillazione prevista (ad es. nella fascia tra 6 e 7, una media superiore o uguale al 6,5) il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di credito previsto per quella fascia;

c. nel caso di media dei voti assegnati inferiore alla metà della banda di oscillazione prevista (soprattutto nelle ultime due fasce), il Consiglio di classe può attribuire il massimo punteggio previsto per quella fascia qualora ritenga che possano essere riconosciute **assiduità della frequenza, interesse ed impegno, partecipazione ad attività complementari**, oppure in casi di accertati e seri problemi di salute o di evidente svantaggio sociale;

d. nel caso di alunni con sospensione del giudizio, si applicano, alla ripresa dello scrutinio, gli stessi criteri di attribuzione del credito degli alunni promossi a giugno qualora si raggiungano autonomamente risultati positivi in tutte le materie con sospensione. Qualora non sia raggiunta la piena sufficienza anche in una sola materia con sospensione, viene attribuito comunque il punteggio minore della fascia della media finale.

CREDITO FORMATIVO

In base all'articolo 1 del DM n. 49/2000, le esperienze che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi sono realizzate al di fuori della scuola di appartenenza o tramite progetti della scuola e consistono in **attività culturali, artistiche, ricreative, di formazione professionale, di lavoro e, ancora, attività attinenti all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo**

sport, dunque ogni qualificata esperienza acquisita in ambiti e settori della società civile, legata alla formazione della persona e alla crescita umana e culturale, coerenti con il tipo di corso di studi e con il processo di educazione alla cittadinanza. Per una valutazione dell'attività che dà luogo al credito formativo, è necessario, inoltre, tener conto:

- a. dell'epoca di effettuazione delle attività (sarà opportuno valutare quelle più recenti);
- b. della durata complessiva dell'attività;
- c. della continuità dell'esperienza.

A tal fine idonei e coerenti appaiono:

- d. corsi finalizzati alle Certificazioni linguistiche, informatiche, attestanti competenze di livello superiore a quelle previste dall'anno scolastico in corso rilasciate da istituzioni esterne alla scuola o tramite progetti della scuola;
- e. soggiorni studio o stage formativi di almeno 30 ore debitamente documentati ed effettuati in periodi di assenza dalle attività didattiche;
- f. partecipazione a corsi e/o gare a livello agonistico organizzate da Società aderenti alle diverse Federazioni riconosciute dal CONI;
- g. atleti per i quali è in atto la sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello;
- h. attività di volontariato certificate.

9. CRITERI SVOLGIMENTO SCRUTINI E AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

ELEMENTI GENERALI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE FINALE

- prestazioni adeguate ai **livelli minimi disciplinari** indispensabili per la frequenza della classe successiva, fissati in fase di programmazione dell'attività didattica;
- raggiungimento degli **obiettivi cognitivi disciplinari**;
- **progressi** effettuati durante l'anno scolastico fra i livelli di ingresso e i risultati conseguiti (in particolare per gli alunni stranieri);
- acquisizione dei **metodi specifici della disciplina**;
- **partecipazione** alla vita scolastica;
- **interesse e impegno** dimostrati anche nella partecipazione ad attività progettuali promosse dalla scuola;
- acquisizione di un **metodo di studio e di lavoro**.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (CLASSI I, II, III, IV):

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono:

- **un voto di comportamento superiore a sei decimi**, non più semplicemente "non inferiore";
- **una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina** o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico;
- **frequenza per almeno tre quarti del monte ore** annuale personalizzato, **salvo le deroghe previste dall'articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/2009**;
- impegno e partecipazione attiva e proficua nei percorsi di PCTO per le classi del triennio.

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di Classe si stabiliscono i seguenti criteri generali per la conduzione degli scrutini intermedi e finali:

- a. il voto di condotta, attribuito dal CdC in sede di scrutinio sulla base dei dati emersi delle proposte formulate dai docenti, tiene conto dell'art. 7 del DPR 122/2009 Regolamento valutazione così come modificato dal DPR 135/2025, dell'art. 2 del DL 137/2008 e della griglia di valutazione

appositamente predisposta (All.2);

- b. **le proposte di voto di profitto nelle singole discipline saranno formulate dai docenti, sulla base di un congruo numero di verifiche, tenuto conto di quanto stabilito nella programmazione comune nei Consigli di classe, tenendo altresì conto del raggiungimento o meno da parte dell'alunno degli obiettivi formativi e di contenuto propri della disciplina, dei progressi rispetto alla situazione iniziale dell'alunno, dell'eventuale recupero delle carenze rilevate, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione dimostrati;**
- c. il giudizio che motiva il voto proposto dal singolo docente è riferito ai livelli di conoscenze, abilità e competenze presenti nella griglia di corrispondenza voto-giudizio deliberata dal Collegio dei docenti del 06 aprile 2022;
- d. lo studente è ammesso alla classe successiva quando, tenuto conto del percorso relativo **all'attività didattica e alle attività di sostegno e recupero effettuate**, «... *consegue un voto di comportamento superiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente*».

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO (CLASSI I, II, III, IV)

Per gli alunni che presentano generalmente:

- **carenze colmabili**
- **possibilità di raggiungere gli standard disciplinari nelle materie con insufficienze.**

1. Una valutazione pari a **sei decimi nel comportamento comporta** (*di per sé*) la sospensione del giudizio e l'assegnazione di un **elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale**; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno successivo o la valutazione non sufficiente da parte del Consiglio di Classe determina la **non ammissione** all'anno successivo (ai sensi dell'art. 4, co. 6 del DPR n. 122/09, - modificato dall'art.1, co. 5, lettera b) della l. 150/2024);
2. Nel caso di valutazione inferiore a sei decimi in una o più discipline, il Consiglio di Classe valuta la possibilità del raggiungimento degli standard disciplinari nelle materie con insufficienze, durante il periodo estivo (Luglio), mediante uno studio autonomo ed eventuali corsi di recupero:

Minore o uguale a 2 insufficienze lievi	AMMESSO
Fino a 3 insufficienze gravi	GIUDIZIO SOSPESO (L'alunno sarà ammesso alla classe successiva nello scrutinio di luglio previo superamento delle carenze formative, a seguito di uno studio autonomo ed eventuali corsi di recupero).
Più di 3 insufficienze gravi	NON AMMESSO

Nel rispetto dell'art. 4 comma 6 del DPR 122/2009 si individuano i seguenti parametri valutativi che determinano la sospensione del giudizio per gli studenti che presentino insufficienze in alcune discipline sottolineando preliminarmente che:

- **il voto cinque è considerato come insufficienza** in quanto questa valutazione evidenzia, nella griglia di corrispondenza voto giudizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi;
- **il voto quattro è considerato come insufficienza grave** in quanto questa valutazione evidenzia,

nella griglia di corrispondenza voto giudizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi;

- **i voti inferiori o uguali a tre sono considerati come insufficienze molto gravi** in quanto queste valutazioni evidenziano, nella griglia di corrispondenza voto giudizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi.

La sospensione del giudizio potrà essere deliberata, tenuto conto del percorso relativo all'attività didattica, alle attività di sostegno e recupero effettuate, in presenza di **non più di tre materie con valutazione insufficiente**.

I Consigli di Classe, a fronte di casi caratterizzati da elementi di particolare problematicità, potranno derogare dai suddetti parametri, dandone adeguata motivazione in sede di verbalizzazione delle operazioni di scrutinio.

Le studentesse e gli studenti per i quali il consiglio di classe dispone la sospensione del giudizio sono tenuti a partecipare ai corsi di recupero a meno che i genitori dichiarino di non avvalersi, optando per il recupero individuale, fermo restando l'obbligo per gli studenti con giudizio sospeso di sottoporsi alle verifiche scritte predisposte e calendarizzate dalla scuola.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Lo studente non è ammesso alla classe successiva, tenuto conto del percorso relativo all'attività didattica e alle attività di sostegno e recupero effettuate, in presenza di insufficienze gravi e/o diffuse tali da non giustificare la sospensione del giudizio in quanto il C. di C. ritiene che non ricorrano le condizioni per ottenere, entro il termine dell'anno scolastico, il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline su cui sono state accertate le insufficienze.

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO (CLASSI V)

Sono ammessi all'Esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4 comma 6 del DPR249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti (di cui all'art. 13, co. 2, lettere a), b), c), d) del Dlgs n. 62/2017 e secondo periodo - introdotto dall'art.1, co. 1, lettera c), della l. 150/2024):

1. frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste dall'articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;
2. partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall' INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica, inglese;
3. svolgimento dell'attività di FSL secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
4. votazione non inferiore alla sufficienza in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Classe di ammettere l'alunno, con **adeguata motivazione**, anche con **un voto inferiore a sei decimi in una disciplina** o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto;
5. voto di comportamento superiore a sei decimi;
6. nel caso di valutazione del **comportamento pari a sei decimi**, il Consiglio di Classe assegna **un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale** da trattare in sede di colloquio dell'Esame di Stato.

10. VALIDITA' ANNO SCOLASTICO

*“Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta **la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. **Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.**”* (DPR 135/2025).

- Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni DPR 122/2009
- Decreto legislativo n. 59 del 2004
- Circolare Ministeriale n°20 del 4 marzo 2011- Prot. n. 1483 Oggetto: validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009
- DPR 135/2025 che modifica in parte il DPR 122/2009.

La normativa vigente prevede che le istituzioni scolastiche regolamentino le deroghe in caso di assenze documentate e continuative e a condizione che esse non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il presente regolamento stabilisce che può essere ritenuto valido l'anno scolastico anche per quegli alunni che non abbiano raggiunto il limite dei tre quarti del monte ore annuale per le seguenti ragioni:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (p.e. ricovero ospedaliero o malattie croniche certificate);
- terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili (p.e. cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente);
- visite specialistiche e day hospital;
- gravi e documentate esigenze di famiglia (p.e. provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, causa di forza maggiore);
- gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
- provenienza da altri paesi in corso d'anno;
- rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
- partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da ^[L]_{SEP} federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- mancata frequenza dovuta alla disabilità;
- altri motivi di carattere straordinario, a oggi non individuabili, adeguatamente motivati.

Le deroghe al numero di assenze devono essere documentate attraverso:

- una certificazione iniziale (dell'ospedale, della ASL o specialista convenzionato, se si tratta di patologie) attestante la patologia, cui deve seguire certificato medico che si riferisca alla specifica assenza per tale patologia;
- dichiarazione della Federazione sportiva, in caso di pratica sportiva agonistica, cui deve seguire un'attestazione dell'associazione sportiva per ogni assenza.

Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni pongono chiaramente l'accento sulla presenza degli studenti alle lezioni.

La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

11. VALUTAZIONE DELLE PROVE NEGLI ESAMI DI STATO

La valutazione delle prove negli Esami di Stato, rispondente ai criteri delineati nel presente regolamento, terrà conto delle innovazioni e/o modifiche eventualmente contenute nell'ordinanza ministeriale relativa allo svolgimento degli stessi e della Riforma dell'Esame di Stato. La nuova documentazione/griglie di valutazione saranno allegate al Documento di classe.

12. VALUTAZIONE DEI DIPARTIMENTI (Griglie) – (Schede di valutazione verifiche) (rif. materiale Dipartimenti)

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTO E GIUDIZIO

AREE	VOTO	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIPTORI
ECCELLENZA (Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi)	10	Eccellente	Conoscenze: - padronanza completa e autonomo approfondimento dei contenuti. Abilità / Competenze: - abilità stabili, corrette ed autonome di comprendere, applicare organizzare; - utilizzo delle capacità logico-rielaborative e critico-valutative anche in situazioni di apprendimento nuove e complesse.
	9	Ottimo	Conoscenze: - padronanza approfondita dei contenuti. Abilità / Competenze: - abilità stabili, corrette ed autonome di comprendere, applicare organizzare; - utilizzo delle capacità logico-rielaborative e critico-valutative anche in situazioni di apprendimento nuove e complesse.
	8	Buono	Conoscenze: - padronanza dei contenuti. Abilità / Competenze: - abilità stabili, corrette ed autonome di comprendere, applicare e argomentare; - utilizzo delle capacità logico-rielaborative in situazioni di apprendimento nuove e complesse.
SUFFICIENZA (Raggiungimento degli obiettivi)	7	Discreto	Conoscenze: - sicura assimilazione dei contenuti. Abilità / Competenze: - abilità acquisite di comprendere e applicare teorie, concetti e procedimenti in situazioni di apprendimento note di media complessità; - utilizzo delle capacità logico-rielaborative anche in situazioni di apprendimento nuove di media complessità.
	6	Sufficiente	Conoscenze: - essenziale assimilazione dei contenuti. Abilità / Competenze: - acquisizione delle abilità di applicazione di concetti e procedimenti in situazioni semplici di apprendimento; - utilizzo delle capacità rielaborative in situazioni di apprendimento note e/o semplici.
INSUFFICIENZA (Mancato raggiungimento degli obiettivi)	5	Insufficiente	Conoscenze: - parziale e/o settoriale assimilazione dei contenuti. Abilità / Competenze: - incertezza nella comprensione e applicazione di concetti e procedimenti anche in situazioni semplici di apprendimento; - carenze a livello logico - rielaborativo.
	4	Insufficiente grave	Conoscenze: - carenze nella conoscenza dei contenuti. Abilità / Competenze: - carenza nella comprensione e applicazione di concetti e procedimenti anche in situazioni semplici di apprendimento; - limitato utilizzo della capacità logico- rielaborativa.
	3	Insufficiente molto grave	Conoscenze: - gravi carenze nella conoscenza dei contenuti. Abilità / Competenze: - gravi carenze nella comprensione e applicazione di concetti e procedimenti, anche in situazioni semplici di apprendimento.
	2 1	Insufficiente molto grave	Conoscenze: - carenze molto gravi nella conoscenza dei contenuti. Abilità / Competenze: - non ha consentito l'accertamento dei livelli.

NON CLASSIFICATO

A causa di numerose assenze non supportate da motivi di deroga, della mancanza di verifiche (scritte, orali, scritto grafiche, pratiche) e di compiti eseguiti a casa, **non ci sono** elementi utili alla classificazione dei livelli di **conoscenza, abilità, e competenze**.

GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

Riferimenti normativi

Art. 7 Valutazione del comportamento - D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122

La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.

Art. 1 Valutazione del comportamento - D.lgs 13 aprile 2017, n. 62 2017

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

L.150/2024 art.1 lett. b,c,d. e successivi decreti DPR.134/2025, DPR 135/2025.

Il voto di comportamento è attribuito dal Consiglio di Classe in base agli INDICATORI sotto descritti per ogni fascia di VALUTAZIONE che comunque non concorrono contemporaneamente.

VOTO	INDICATORI	MOTIVAZIONE	
10	Comportamento	- Ha tenuto un comportamento eccellente, responsabile, corretto e rispettoso del Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità. - Esemplare rispetto e applicazione delle norme ministeriali relative a bullismo, cyberbullismo e uso delle tecnologie digitali.	Area dell'Eccellenza
	Collaborazione e partecipazione	- Ha partecipato in modo critico e costruttivo alle varie attività di classe e/o di Istituto valorizzando le proprie capacità. - Ha mostrato sensibilità e attenzione per i compagni divenendo un leader positivo, un elemento esemplare e trainante del gruppo classe.	
	Frequenza	Ha mostrato puntualità e assiduità nella frequenza.	
	Agire in modo autonomo e responsabile	- Ha rispettato le regole di comportamento funzionali e organizzative delle strutture presso le quali ha svolto le attività di FSL riportando valutazioni ottime nelle competenze di cittadinanza. - Ha conseguito riconoscimenti, lodi ed encomi nelle attività intraprese.	
9	Comportamento	- Ha tenuto un comportamento irreprensibile e rispettoso del Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità - Applicazione corretta e rispettosa delle norme ministeriali relative a bullismo, cyberbullismo e uso delle tecnologie digitali.	
	Collaborazione e partecipazione	- Ha partecipato e si è reso disponibile a collaborare con insegnanti e compagni per il raggiungimento degli obiettivi formativi, mostrando senso di appartenenza alla comunità scolastica - Ha partecipato a numerose attività extra-scolastiche d'Istituto con esiti lusinghieri.	
	Frequenza	Ha mostrato puntualità e regolarità nella frequenza.	
	Agire in modo autonomo e responsabile	Ha preso parte alle attività di FSL con serietà, puntualità e rispetto dei tempi e del contesto riportando buone valutazioni nelle competenze di cittadinanza.	

“Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del **credito scolastico** spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi”. Legge n.150/2024 Art. 1 lett. d

8	Comportamento	• Ha tenuto un comportamento rispetto del Regolamento di Istituto, delle disposizioni organizzative e le norme di sicurezza. • Ha tenuto un comportamento corretto e responsabile e rispettoso delle persone, delle cose e dell'ambiente. • Comportamenti in linea con la normativa su bullismo, cyberbullismo e uso delle tecnologie digitali.	
	Collaborazione e partecipazione	• Ha partecipato alle attività del gruppo classe con un impegno costante. • Ha partecipato volentieri alle attività extra-scolastiche d'Istituto.	
	Frequenza	• Ha mostrato frequenza nel complesso regolare, con sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate.	
	Agire in modo autonomo e responsabile	• Ha preso parte alle attività di FSL rispettando i criteri di serietà, di puntualità e di adeguatezza al contesto e riportando valutazioni discrete nelle competenze di cittadinanza.	
7	Comportamento	• Ha tenuto un comportamento sostanzialmente corretto. • Ha riportato alcune ammonizioni verbali e note sul Registro di classe. • Comportamenti che possono configurarsi come violazioni parziali o lievi delle norme ministeriali relative a bullismo, cyberbullismo e uso delle tecnologie digitali, quali uso scorretto delle tecnologie digitali o comportamenti sociali non sempre rispettosi (ad esempio, atteggiamenti poco collaborativi o lievi episodi di tensione).	
	Collaborazione e partecipazione	• Ha partecipato alle attività del gruppo classe.	
	Frequenza	• Ha fatto registrare qualche assenza e qualche ritardo non sempre giustificati da reali motivazioni	
	Agire in modo autonomo e responsabile	• Ha preso parte alle attività di FSL non sempre rispettando i tempi e il contesto mostrando poca serietà e puntualità e riportando valutazioni appena sufficienti nelle competenze di cittadinanza.	
6	Comportamento	• Ha più volte violato il Regolamento d'Istituto. • Numerosi episodi di inosservanza del Regolamento d'istituto, con conseguenti sanzioni. • Frequenti ammonizioni verbali, diverse note sul RE. • Diversi richiami verbali, note sul RE e/o un provvedimento di sospensione dalla partecipazione alla vita scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni. • Evidenti comportamenti non conformi alle indicazioni della Nota Ministeriale n. 5274/2024 e della Circolare n. 3392/2025, quali episodi di bullismo o cyberbullismo accertati, uso improprio o illecito delle tecnologie digitali, violazioni gravi e reiterate delle norme di sicurezza digitale o sociali. • Si è allontanato dalla classe, anche senza autorizzazione. • Ha trasgredito le norme antifumo. • Ha tenuto un comportamento non sempre corretto durante le visite e i viaggi d'istruzione.	
	Collaborazione e partecipazione	• Ha assunto comportamenti non sempre corretti nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale ATA. • Ha partecipato in modo distratto, selettivo, dispersivo e saltuario.	
	Frequenza	• Ha fatto registrare assenze e ritardi ripetuti	
	Agire in modo autonomo e responsabile	• Ha dimostrato poco interesse per le attività di FSL non rispettando i tempi, il contesto e i criteri di serietà e di puntualità previsti; l'attività di stage è stata sospesa per gravi ragioni.	

*“Nel caso di valutazione del comportamento **pari a sei decimi**, il consiglio di classe assegna **un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale** da trattare in sede di **colloquio dell'esame** conclusivo del*

secondo ciclo”

“Prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione **pari a sei decimi** nel comportamento, il consiglio di classe, **in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio** senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti **un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale**; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo” Legge n.150/2024 Art. 1 lett. c

<6	Comportamento	- Frequenti e gravi violazioni del Regolamento d'Istituto. - Ha commesso reati violando la dignità ed il rispetto della persona umana. - Ha commesso reati che hanno determinato una reale situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. - Ha commesso atti perseguibili penalmente e sanzionabili, compresa l'occupazione non autorizzata degli spazi pubblici. - Ha intenzionalmente arrecato danni fisici a persone e/o danni materiali gravi alle attrezzature scolastiche. - Sospensione dalle lezioni dovuta a episodi di bullismo e/o gravissime scorrettezze nei confronti del personale scolastico. È stato sospeso con allontanamento dalla Scuola per un periodo superiore a 15 giorni. - È stato costretto a pagare dei risarcimenti economici e/o a riparare i danni provocati. - Comportamenti gravemente contrari e sanzionati ai sensi della Nota Ministeriale n. 5274/2024 e della Circolare n. 3392/2025, quali episodi conclamati di bullismo, cyberbullismo, uso illecito delle tecnologie digitali e violazioni particolarmente gravi delle norme di convivenza scolastica e sicurezza digitale.	Non si è ammessi alla classe successiva né all'Esame di Stato
	Collaborazione e partecipazione	Ha intenzionalmente arrecato danni fisici a persone e/o danni materiali gravi alle attrezzature scolastiche.	
	Frequenza	Ha fatto registrare numerose assenze e ritardi ripetuti	
	Agire in modo autonomo e responsabile	Ha dimostrato scarso interesse per le attività di FSL non rispettando i tempi, il contesto e i criteri di serietà e di puntualità previsti; l'attività di stage è stata sospesa per gravi ragioni.	

“Prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento **inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica** comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in **attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale**, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto”. Legge n.150/2024 Art. 1 lett. c

“Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la **non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi**”
Legge n.150/2024 Art. 1 lett. b.

Questo elenco non può essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti sanzionabili ma qualunque comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri delle studentesse e degli studenti sarà sanzionato, commisurando la gravità dell'infrazione a quelle sopra indicate.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA				
AREE	VOTO	GIUDIZIO SINTETICO	Conoscenze	Competenze Abilità
ECCELLENZA (pieno e completo raggiungimento degli obiettivi)	10	Eccellente	Conoscenze complete, consolidate e ben organizzate, che mette in relazione in maniera articolata, disinvolta e autonoma. Sa esprimerle anche servendosi di diagrammi, mappe, schemi e utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi.	- Mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati, collega le conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze concrete con pertinenza e completezza. - Generalizza le abilità in contesti nuovi. - Porta contributi personali e originali, utili anche a migliorare le procedure che è in grado di adattare al variare delle situazioni. - Adotta sempre comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali nelle argomentazioni e nelle discussioni.
	9	Ottimo	Conoscenze esaurienti, consolidate e ben organizzate, che sa recuperare e mettere in relazione in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro.	- Mette in atto, in autonomia, le abilità connesse ai temi trattati e sa collegarle alle esperienze vissute, a quanto studiato, e ai testi analizzati, con buona pertinenza e completezza, apportando contributi personali originali. - Adotta regolarmente comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni.
	8	Buono	Conoscenze consolidate e organizzate, che sa recuperare in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro.	- Mette in atto le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza. - Adotta solitamente comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni.
SUFFICIENZA (raggiungimento degli obiettivi)	7	Discreto	Conoscenze sufficientemente consolidate e organizzate, che sa recuperare in modo abbastanza autonomo e utilizzare nel lavoro.	- Mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini alla propria esperienza diretta. Con il supporto del docente collega le esperienze ai testi studiati e ad altri contesti. - Adotta generalmente comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica in autonomia e mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni personali.

	6	Sufficiente	Conoscenze essenziali, che recupera e organizza con qualche aiuto da parte del docente ed esprime con un linguaggio per lo più generico.	- Mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi più semplici e/o vicini alla propria esperienza, altrimenti con il supporto e l'aiuto dell'insegnante. - Adotta generalmente comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e rivela consapevolezza e capacità di riflessione in materia, con lo stimolo degli adulti.
INSUFFICIENZA (Mancato raggiungimento degli obiettivi)	5	Insufficiente	Conoscenze superficiali, con numerose imprecisioni, che recupera e organizza con l'aiuto del docente.	- Mette in atto le abilità connesse ai temi trattati solo grazie alla propria esperienza diretta e con il supporto e lo stimolo del docente e dei compagni. - Non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e raramente rivela consapevolezza e capacità di riflessione in materia.
	4	Insufficiente grave	Conoscenze frammentarie e superficiali, con numerose imprecisioni, che recupera con l'aiuto e il costante stimolo del docente.	- Mette in atto, solo in modo sporadico e con l'aiuto, lo stimolo e il supporto di insegnanti e compagni, le abilità connesse ai temi trattati. - Adotta in modo sporadico comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli adulti.
	3	Insufficiente molto grave	Conoscenze lacunose e limitate.	- Mette in atto molto raramente, con l'aiuto, lo stimolo e il supporto di insegnanti e compagni, le abilità connesse ai temi trattati, e solo in contesti semplici. - Adotta molto raramente comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli adulti.
	2 -1	Insufficiente molto grave	Conoscenza nulla dei contenuti.	- Non mette in atto, neanche con l'aiuto, lo stimolo e il supporto di insegnanti e compagni, le abilità connesse ai temi trattati. - Non adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica, nonostante i richiami e le sollecitazioni degli adulti.
NON CLASSIFICATO			A causa di numerose assenze non supportate da motivi di deroga, della mancanza di verifiche (scritte, orali, scritto grafiche, pratiche) e di compiti eseguiti a casa, non ci sono elementi utili alla classificazione dei livelli di conoscenza, abilità, e competenze .	

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI	
ASSE DEI LINGUAGGI	
Lingua italiana • padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti • leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo • produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi	• livello avanzato • livello intermedio • livello base • livello base non raggiunto: Motivazione:
Lingua straniera • utilizzare la lingua INGLESE per i principali scopi comunicativi ed operativi	• livello avanzato • livello intermedio • livello base • livello base non raggiunto. Motivazione:
Altri linguaggi • utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario • utilizzare e produrre testi multimediali	• livello avanzato • livello intermedio • livello base • livello base non raggiunto. Motivazione: •
ASSE MATEMATICO	
• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica • confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni • individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi • analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico	• livello avanzato • livello intermedio • livello base • livello base non raggiunto. Motivazione:
ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO	
• osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità • analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza • essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate	• livello avanzato • livello intermedio • livello base • livello base non raggiunto. Motivazione:
ASSE STORICO SOCIALE	
• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali • collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente • riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio	• livello avanzato • livello intermedio • livello base • livello base non raggiunto. Motivazione:

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza:

1. imparare ad imparare; **2.** progettare; **3.** comunicare; **4.** collaborare e partecipare; **5.** agire in modo autonomo e responsabile; **6.** risolvere problemi; **7.** individuare collegamenti e relazioni; **8.** acquisire e interpretare l'informazione.

LEGENDA

Livello avanzato:

lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.

Livello intermedio:

lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.

Livello base non raggiunto:

nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la dicitura "Livello base non raggiunto", con l'indicazione della relativa motivazione.